

Circolare n° 61 del 02/07/1971

Interpretazione dell'espressione «tecnico abilitato» di cui all'art. 13 del regolamento antismog (D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391).

Emanata dal Ministero dell'interno.

stato: vigente

TESTO

Il quesito circa l'interpretazione da dare all'espressione «tecnico abilitato» di cui all'art. 13 del regolamento antismog è stato risolto dal Ministero della sanità nel senso che «per tecnici abilitati debbono intendersi coloro che, avendo seguito un corso di studi comprendenti materie inerenti all'argomento in questione e avendo conseguito laurea o diploma, hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione».